

Legge regionale 04 agosto 2003, n.42

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

ARTICOLO 1

(Inserimento dell'articolo 22 bis nella l. r. 32/2002)

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e' inserito il seguente articolo:

"Art. 22 bis

(Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro)

1. La Giunta regionale, al fine di garantire l'uniformita' e la semplificazione delle modalita' di incontro tra domanda o offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l'impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, adotta un regolamento con il quale definisce in particolare:

- a) l'attuazione e le modalita' di gestione dell'elenco anagrafico e della scheda professionale;
- b) i criteri e le procedure per l'accertamento dello stato di disoccupazione;
- c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;
- d) le modalita' di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro."

ARTICOLO 2

(Inserimento dell'articolo 22 ter nellal. r. 32/2002)

1. Dopo l'articolo 22 bis della LR 32/2002 e' inserito il seguente articolo:

"Art. 22 ter

(Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), comprese le sedi centrali e gli uffici periferici di amministrazioni ed enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale presenti sul

territorio regionale, reclutano il personale per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, mediante propria selezione dei soggetti, iscritti nell'elenco anagrafico ai sensi della normativa vigente, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

2. Le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1 possono, ove non procedano autonomamente, fare richiesta di avviamento a selezione ai servizi per l'impiego territorialmente competenti secondo l'ubicazione della sede di lavoro.

3. Il regolamento di cui all'articolo 22 bis definisce:

- a) Il contenuto e le modalità di pubblicizzazione dell'avviso di selezione, le modalità di svolgimento della prova selettiva di idoneità e di assunzione agli impieghi;
- b) Le modalità per la formazione della graduatoria e per l'ordine di precedenza per la convocazione alle prove selettive secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione; la durata di validità della graduatoria e i motivi di decadenza dalla stessa."

ARTICOLO 3

(Entrata in vigore delle modifiche alla LR32/2002)

1. Le modifiche alla LR 32/2002 di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 22 bis della LR32/2002, inserito dall'articolo 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.